



**COMUNE DI PIOVE DI SACCO**

**(Provincia di Padova)**

Prot. Gen.le n. \_\_\_\_\_

Rep. Atti Privati n. \_\_\_\_\_

\*\*\*

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO

COMUNALE DELLA FRAZIONE DI ARZERELLO

\*\*\*

L'anno duemilaventiquattro (2024) addì \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di

\_\_\_\_\_ presso la Sede Municipale in piazza Matteotti n.4 a Piove di Sacco,

con la presente scrittura privata, fra i Signori:

A) Katia Rauli, nata a Adria (RO) il 03-03-1971, che agisce nel presente atto, in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione del Comune di Piove di Sacco, da ora amministrazione, (Partita I.V.A. 00696250281), quale Responsabile del Settore 3° Servizi alla Persona, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, intestataria di firma digitale rilasciata da Infocert cod. id. 2019148882153 num. seriale 13451700 valida fino al 22/10/2025 e non revocata ;

B) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente \_\_\_\_\_ - c.f. \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'associazione dilettantistica sportiva (società sportiva o altro) \_\_\_\_\_ con sede legale \_\_\_\_\_ i C.F. \_\_\_\_\_.

**PREMESSO:**

CHE l'Amministrazione del Comune di Piove di Sacco riconosce la funzione sociale della pratica sportiva e ne persegue la diffusione anche mediante la gestione ottimale degli impianti sportivi, stipulando apposite convenzioni di

preferenza con società e associazioni sportive dilettantistiche e altre forme associative analoghe, ai sensi dell'art. 50 bis, comma 3, dello Statuto comunale e del Regolamento comunale approvato con delibera C.C. n. 34 del 29/07/2019;

CHE con determina n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ è stata indetta una procedura selettiva per l'affidamento in gestione, per la durata di 5 anni, del complesso sportivo comunale sito in via Appennini nella frazione di Arzerello e sono stati approvati i criteri generali e obiettivi per l'individuazione del soggetto affidatario;

CHE all'esito della selezione delle offerte presentate, con determina n. \_\_\_\_\_ è stato individuato come operatore affidatario \_\_\_\_\_

CHE l'associazione/società/...\_\_\_\_\_:

- è iscritta al nr-\_\_\_\_\_ del Registro Comunale delle Associazioni a far data dal\_\_\_\_\_;

- è iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche con il codice\_\_\_\_\_;

- ha svolto nelle ultime stagioni sportive e svolge in quella in corso attività nelle discipline specifiche alle quali gli impianti sono destinati;

- ha un numero di iscritti tale da poter utilizzare l'impianto, secondo la sua natura e per le discipline fino ad oggi svolte, prevalentemente per attività giovanile;

- è ritenuta dall'Amministrazione Comunale idonea a svolgere tale servizio in considerazione della sua struttura organizzativa e del servizio sportivo-sociale svolto dalla stessa nel territorio comunale;

- ha presentato la migliore offerta per la gestione del complesso sportivo;

CHE a seguito di opportuni contatti con il legale rappresentante della \_\_\_\_\_ si è giunti al completamento del presente schema di convenzione.

Tutto ciò premesso, fra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1) - Impianti sportivi oggetto della concessione**

Con la presente convenzione sono affidati in gestione a \_\_\_\_\_, d'ora in avanti denominata Concessionario, gli impianti sportivi di proprietà comunale, siti in via Appennini n. 2, costituiti delle seguenti strutture attrezzate:

- campo principale per il gioco del calcio, delle dimensioni di m. 105 x 60, recintato e dotato di impianti di illuminazione e di irrigazione;

- locali di supporto, annessi alla scuola primaria "G. Marconi" e con accesso indipendente da via Cristo n.1, costituiti da tre spogliatoi giocatori ed uno arbitri con docce e servizi igienici, un ufficio-magazzino, un locale caldaia e relativi impianti tecnologici (elettrico, termico ed idraulico);

- piastra polivalente, delle dimensioni di m. 35x20, coperta da arcostruttura, con attrezzature sportive connesse (n.2 porte dal calcetto, n. 2 pali a rete da pallavolo);

struttura prefabbricata ad uso spogliatoi e servizi, delle dimensioni di m. 12,5;

- attrezzature sportive fisse e mobili di pertinenza dei predetti impianti.

Gli impianti, individuati nelle planimetrie "A" e "B" allegate all'originale sottoscritto, sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al Concessionario.

E' vietata qualsiasi forma di subconcessione.

**Art. 2) - Ambito operativo della concessione.**

Il Comune di Piove di Sacco affida in concessione a \_\_\_\_\_, il cui legale rappresentante, come sopra identificato, dichiara di accettare con la sottoscrizione del presente atto, la gestione delle strutture sopra indicate per destinare le stesse allo svolgimento delle attività sportive, sia di base che agonistiche, appropriate per ciascuna tipologia di impianto, e, in via residuale e occasionale, per attività di altra natura (spettacoli musicali, teatrali, d'arte varia, manifestazioni politiche, etc.), comunque nel rispetto della destinazione d'uso delle strutture e delle norme previste in materia.

Sono inoltre affidate in uso al Concessionario tutte le attrezzature sportive di cui sono o saranno dotate le strutture e per le quali sarà redatto, all'atto della consegna dei locali, un verbale di stato di consistenza in contraddittorio con l'amministrazione.

Tali impianti e le attrezzature dovranno essere riconsegnati, alla scadenza della convenzione, nella loro integrità e funzionalità, fatto salvo il naturale deperimento conseguente al corretto uso.

#### Art. 3) – Utilizzo degli impianti.

Gli impianti comunali di cui alla presente convenzione, in armonia con gli scopi per i quali sono stati costruiti e avuto riguardo loro caratteristiche tecniche, funzionali e di capienza, devono essere destinati alle attività di associazioni, società e gruppi sportivi che svolgono le discipline per le quali gli impianti sono concepiti o altre discipline compatibili, dando priorità ai soggetti operanti nel territorio comunale ed affiliati alle Federazioni aderenti al C.O.N.I., alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva, secondo il seguente ordine preferenziale di assegnazione degli spazi:

a) partite ufficiali di campionato e di coppa, tornei delle Federazioni

Sportive Nazionali o di Enti di Promozione Sportiva, con precedenza per le gare in cui è impegnato il Concessionario;

b) allenamenti, da concentrare in orari consecutivi e nel minor numero possibile di giorni della settimana;

c) altre manifestazioni sportive.

Possono essere realizzate negli impianti solamente iniziative e manifestazioni che consentano di garantire che sia preservata l'integrità delle strutture.

Il Concessionario garantisce che le attività svolte negli impianti, anche da parte di terzi, siano condotte nel rispetto degli orari e dei limiti di emissione previsti dal Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico approvato con atto consiliare n. 70 del 27/09/2005, assumendone la responsabilità anche nei confronti dei terzi, salvo eventuali specifiche autorizzazioni rilasciate dal Comune per la realizzazione di manifestazioni sportive di carattere temporaneo in deroga ai predetti limiti (cfr. sezione 2 del regolamento comunale in materia).

Per le manifestazioni sportive di cui al precedente punto c) e per tutte le altre iniziative occasionali extra-sportive il Concessionario deve ottenere un preventivo nulla-osta da parte dell'Assessorato allo Sport tramite l'Ufficio Sport (indipendentemente da eventuali comunicazioni trasmesse ad altri Uffici comunali), a seguito della presentazione, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'evento, di un'apposita richiesta nella quale si illustrino le caratteristiche della manifestazione proposta, le sue modalità di svolgimento e l'eventuale prezzo del biglietto di ingresso per il pubblico.

Nelle diverse forme pubblicitarie/informative relative a tali manifestazioni si dovrà indicare che l'evento è realizzato "in collaborazione con l'Assessorato

allo Sport della Città di Piove di Sacco”.

Rimane fatta salva la necessità dell’attivazione della Commissione Comunale Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo allorquando le caratteristiche della manifestazione proposta non rientrino tra quelle autorizzate ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) per la struttura in concessione.

Il Concessionario, in accordo con l’amministrazione, stabilisce annualmente l’eventuale periodo di chiusura estiva dell’impianto.

Art. 4) - Calendario delle attività e tariffe per l’utilizzo da parte di terzi.

Il calendario di utilizzo delle strutture è redatto dal Concessionario sentito l’Assessorato allo Sport e tenuto conto di eventuali esigenze particolari di società sportive terze che l’amministrazione ritenesse di indicare.

Il Concessionario, nel redigere i programmi delle attività, si impegna ad assicurare concrete possibilità di utilizzo degli impianti da parte di cittadini ed enti terzi che gliene facciano richiesta per la pratica delle attività sportive cui ciascun impianto è destinato, secondo criteri obiettivi ispirati al principio di imparzialità.

Il Concessionario all’inizio dell’anno sportivo comunica all’Assessorato allo Sport il calendario settimanale degli allenamenti, delle partite e di ogni altra attività che sarà effettuata negli impianti, indicando l’orario di utilizzo, le squadre coinvolte e la loro categoria o il tipo di attività. Eventuali successive variazioni del calendario nel corso dell’anno devono essere tempestivamente comunicate all’Ufficio Sport.

In caso di impreviste variazioni dell’orario assegnato ad associazioni sportive

terze utilizzatrici, queste dovranno essere avvisate dal Concessionario con almeno sette (7) giorni di preavviso o, nel caso in cui siano in programma gare ufficiali, con almeno trenta (30) giorni di preavviso.

Le tariffe di utilizzo degli impianti applicate dal Concessionario alle associazioni o ai gruppi amatoriali terzi iscritti nel registro comunale delle associazioni, distinte per attività di allenamento e per gare di campionato, sono approvate dalla Giunta Comunale, tenuto conto delle spese sostenute dal Concessionario per le utenze a rete, per il servizio di custodia, per l'organizzazione delle attività e per la manutenzione ordinaria, e possono essere motivatamente ridefinite, nel corso del rapporto, anche su proposta del Concessionario, per esigenze o circostanze sopravvenute.

Le tariffe di utilizzo per associazioni o società con fini di lucro sono stabilite a totale discrezione del concessionario.

Il Concessionario dovrà esporre in maniera visibile, all'interno e all'esterno della struttura, apposite tabelle indicanti:

- la scritta "Città di Piove di Sacco – Campo sportivo di Arzerello";
- il calendario settimanale d'utilizzo;
- le tariffe per l'utilizzo e le condizioni convenzionali praticate.

La prenotazione dell'impianto da parte di terzi comporta automaticamente l'obbligo del versamento della quota corrispondente anche in caso di rinuncia all'utilizzo, salvo accordi diversi preliminarmente assunti con il Concessionario.

Il numero di spettatori consentiti per i vari tipi di spettacolo è stabilito dalla Commissione provinciale di vigilanza sui locali e sugli spazi di pubblico spettacolo.

Art.5) - Riserva a favore della Amministrazione Comunale.

Il Concessionario deve:

a) riservare e garantire, in caso di specifica richiesta dell'Assessorato allo Sport, l'utilizzo degli impianti e delle attrezzature in orario antimeridiano nei giorni feriali, da parte delle locali scuole primarie e secondarie per attività di educazione fisica e per altre iniziative scolastiche, nonché in orario pomeridiano per utilizzi saltuari, compatibilmente con l'organizzazione delle attività del Concessionario; in caso di utilizzazioni scolastiche continuative il Comune rimborserà al Concessionario le spese sostenute dal Concessionario per i servizi a rete (acqua, luce, riscaldamento), quantificate sulla base delle ore effettive di erogazione e della percentuale di occupazione dell'impianto; per l'utilizzo dell'impianto da parte delle scuole, la custodia e le pulizie finali delle strutture sono a totale carico delle stesse;

b) riservare annualmente all'amministrazione dieci (10) giornate di utilizzo gratuito, ripartite nei due impianti e calcolabili anche su base oraria di 240 ore complessive, per l'organizzazione di manifestazioni di pubblico interesse; le relative aperture, chiusure, la custodia e i consumi per utenze sono a carico del Concessionario, salvo diversi accordi con l'Assessorato allo Sport; le pulizie finali sono a carico del Concessionario nei casi di utilizzo da parte dell'amministrazione per proprie iniziative ed attività istituzionali, mentre negli altri casi gli utilizzatori dovranno provvedervi in proprio ovvero concordare con il Concessionario la loro effettuazione dietro pagamento di un adeguato rimborso spese; l'utilizzo degli impianti nelle giornate riservate dovrà essere concordato con il Concessionario con un anticipo di quindici (15) giorni o, nel caso di coincidenza con gare ufficiali, con un anticipo di

trenta (30) giorni, sempre nell'ottica di evitare, per quanto possibile, sovrapposizioni di attività;

c) garantire all'amministrazione, nel periodo estivo, se richiesto, l'utilizzo degli impianti per attività di animazione del tempo libero dietro rimborso delle spese gestionali.

Art. 6) - Utenze, manutenzioni e servizi a carico del Concessionario.

Sono a carico del Concessionario le seguenti spese e i seguenti obblighi:

1) tutte le spese inerenti ai consumi per i servizi a rete, e cioè: riscaldamento, energia elettrica, acqua potabile e canone fognatura, da gestire, ove possibile, con utenze autonome che dovranno essere intestate a nome del Concessionario;

2) tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria degli impianti, dei locali, delle strutture, delle attrezzature e delle aree verdi e delle aree esterne di pertinenza. La manutenzione ordinaria dell'immobile e dei relativi impianti e attrezzature deve essere svolta in modo tale che le strutture siano costantemente fruibili in condizioni di sicurezza; ogni intervento manutentivo effettuato deve essere tempestivamente comunicato ai Servizi Tecnici - Settore VI di questo Comune. Non possono essere in alcun modo considerate spese di manutenzione straordinaria quelle per lavori derivanti dalla mancata o imperfetta manutenzione o dalla mancata tempestiva segnalazione al Comune di guasti ed inconvenienti di carattere straordinario. Il Concessionario dovrà redigere ed effettuare un programma di controlli ed interventi di manutenzione ordinaria secondo un calendario pluriennale approvato dai Servizi Tecnici - Settore VI di questo Comune, in modo che sull'impianto vengano effettuati gli interventi minimi

necessari e obbligatori che ne preservino il buono stato;

3) tutti gli obblighi che la normativa vigente pone a carico del gestore anche in quanto individuabile come datore di lavoro e/o responsabile della sicurezza ai sensi del D.lgs. 09.04.2008, n. 81 e ss. mm;

4) tutti gli obblighi del gestore connessi alla prevenzione incendi ai sensi del D.M. 18 marzo 1996 e ss.mm. e del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, compresi eventuali obblighi di sicurezza e prevenzione derivanti da previsioni normative che dovessero sopravvenire nel corso della gestione. In particolare il gestore garantisce, durante lo svolgimento delle attività, la presenza di almeno due addetti formati in materia di sicurezza e prevenzione incendi secondo quanto previsto dal D.M. 02/09/2021;

5) le spese per i servizi di pulizia, custodia, sorveglianza, riscossione quote orarie per l'utilizzo delle strutture da parte di terzi e per l'organizzazione delle attività e delle manifestazioni;

6) le spese relative all'acquisto, al funzionamento e al mantenimento delle attrezzature necessarie per l'effettuazione della manutenzione ordinaria e delle pulizie, fatta eccezione per quanto previsto al successivo art. 7).

A tale scopo il Concessionario si impegna a:

a) affidare la manutenzione degli impianti a ditte abilitate ai sensi dell'art.3 del D.M. n. 37/2008;

b) nominare il responsabile della gestione generale;

c) nominare il terzo responsabile per l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici ai sensi del D.P.R. n. 412 del 1993 e del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 e produrre copia dell'atto di assunzione di responsabilità;

d) nominare il responsabile degli impianti tecnologici diversi da quelli

descritti al suddetto punto c);

e) nominare un responsabile per la sicurezza nella gestione del servizio e provvedere agli adempimenti di propria competenza secondo quanto previsto: dal D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 “Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss. mm; dall’Allegato XVIII “Gestione della sicurezza” al D.M. 19/8/1996; dal D.M. 18/03/1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi” e successive modifiche ed integrazioni nonché dal D.P.R. n. 151 del 2011 sulla sicurezza e la prevenzione antincendio;

f) fornire i nominativi di cui ai precedenti punti b), c), d) ed e) entro trenta (30) giorni dalla sottoscrizione della convenzione, e comunque all'atto della redazione del verbale di consistenza di cui all'art.2);

g) effettuare informazione e formazione dei volontari relativamente ai rischi presenti nello specifico ambiente;

h) nominare un adeguato numero di volontari ai quali far frequentare o che abbiano frequentato specifici corsi di formazione per gli addetti alle emergenze - corsi di tipo B) di 8 ore, ai sensi del D.M. 10/03/1998 – ed i successivi corsi di aggiornamento periodico;

i) nominare un adeguato numero di volontari ai quali far frequentare o che abbiano frequentato corsi di primo soccorso, secondo i disposti di legge in materia, ed i successivi corsi di aggiornamento periodico;

l) incaricare un addetto alla verifica e registrazione, su apposito libretto, dello stato dei presidi antincendio presenti nella struttura (vie di fuga, uscite di sicurezza, impianti di estinzione vari, luci di emergenza, ecc..).

m) rispettare le norme, le istruzioni ed i comportamenti indicati nel “Piano di

emergenza e valutazione del rischio incendio”, allegato alla presente e sottoscritto per accettazione;

n) presentare annualmente una Relazione Tecnica sullo stato di conservazione e manutenzione generale degli impianti tecnologici, riportante le date e i risultati delle ispezioni periodiche agli impianti, l’osservanza dell’art. 19 del DM 18 marzo 1996 in merito alla gestione della sicurezza, ed allegandovi copia del Registro delle verifiche periodiche e dei controlli effettuati.

Art. 7) – Manutenzioni e servizi a carico del Comune o di terzi.

Le spese per la manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle attrezzature sono a carico del Comune di Piove di Sacco, che stabilisce tempi e modi degli interventi anche in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. Nel caso in cui l’esecuzione di tali interventi dovesse comportare la chiusura temporanea – totale o parziale – delle strutture, nulla sarà dovuto a qualsiasi titolo dal Comune al Concessionario per l’eventuale interruzione delle attività.

Per manutenzione straordinaria si intendono tutti gli interventi, le opere e le modifiche necessarie a mantenere in stato di efficienza gli impianti, gli stabili e le relative attrezzature e pertinenze, in modo da poterne garantire con continuità l’uso convenuto. Rientrano nella manutenzione straordinaria anche la riparazione e/o la sostituzione dei riflettori (lampadine escluse) dell’impianto di illuminazione purché non dipendenti da un uso scorretto degli stessi.

Non potranno in nessun caso considerarsi spese per manutenzione straordinaria le spese per lavori resi necessari dalla mancata e/o imperfetta

manutenzione ordinaria delle strutture.

Art. 8) - Personale dipendente.

Nessun onere farà carico all'amministrazione per l'eventuale assunzione, a qualsiasi titolo, di personale da parte del Concessionario.

In particolare il Concessionario garantisce al suddetto personale il pagamento di quanto dovuto a norma di contratto con il versamento dei contributi e delle relative assicurazioni, e l'amministrazione è esente e sollevata da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 9) - Attività commerciali.

Il Concessionario deve munirsi, a propria cura e spese, delle prescritte autorizzazioni e licenze per lo svolgimento, sia all'interno che all'esterno dei locali e nelle aree in concessione, di eventuali attività commerciali quali bar e/o macchine distributrici di bevande ed alimenti confezionati, distribuzione e vendita di alimenti e bevande o vendita di biglietti, nel rispetto delle leggi vigenti leggi in materia.

Art. 10) - Pubblicità.

Spettano al Concessionario i proventi della pubblicità cartellonistica, radiofonica o di altro tipo effettuata negli impianti dati in concessione, fermo restando l'obbligo dello stesso di fare la dichiarazione di esposizione prevista dall'art. 8 del D.Lgs. 507/1993 e di corrispondere, se dovuta, la relativa imposta di pubblicità al concessionario comunale nei termini previsti dalla legge. Il Concessionario si assume ogni responsabilità al riguardo.

Il Concessionario deve depositare in Comune copia degli accordi e/o dei contratti relativi a tutte le forme di pubblicità esercitate all'interno della struttura.

Art. 11) - Imposte e tasse.

Sono a carico dell'amministrazione le imposte e tasse dovute in qualità di proprietario degli immobili.

Sono a carico del Concessionario:

- la tariffa sui rifiuti, da corrispondersi sui seguenti locali: vani accessori ed aree scoperte destinati ad usi diversi dall'esercizio di attività sportiva, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie e punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;

- altri tributi locali che gravino sul soggetto gestore/utilizzatore degli impianti;

Art. 12) - Copertura assicurativa.

Sono a carico dell'amministrazione le spese per la copertura assicurativa furto/incendio in relazione agli impianti e agli immobili dati in gestione. Tale copertura assicurativa non comprende gli oggetti personali introdotti dai fruitori negli impianti.

Art. 13) - Copertura assicurativa verso terzi.

Sono a carico del Concessionario le spese per la copertura assicurativa per eventuali danni a cose o persone occorsi durante l'esercizio della gestione. Il concessionario dovrà produrre in copia all'amministrazione, prima dell'inizio dell'attività, una polizza R.C. stipulata con idonea società assicurativa, per un massimale minimo di € 3.000.000,00, al fine di garantire la copertura per i rischi da danni agli utenti (atleti, tecnici e terzi) durante gare, manifestazioni ed allenamenti o tempo libero, o derivanti dal cattivo funzionamento degli impianti.

Il Concessionario si assume ogni responsabilità civile e penale verso terzi,

spettatori compresi.

Il Comune sarà sollevato da qualsiasi tipo di responsabilità, interamente e senza riserve né eccezioni, per danni che dovessero derivare a persone o cose tanto all'interno quanto all'esterno degli impianti.

Il Concessionario dovrà pertanto farsi carico dei danni che dovessero verificarsi nei confronti di chiunque, comunque provocati; ciò vale anche per i danni arrecati agli impianti sportivi, alle pertinenze degli stessi ed alle attrezzature ivi contenute.

Art. 14) - Responsabilità per danni.

Il Concessionario risponde dei danni da chiunque e comunque provocati a immobili, impianti, attrezzature e arredi del complesso sportivo.

L'Amministrazione comunale è espressamente sollevata da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.

Il Concessionario si impegna a gestire i locali e le strutture in concessione con tutte le opportune cautele in rapporto ad ogni tipo di manifestazione, al fine di evitare danni e disordini di qualsiasi genere, organizzando anche, laddove necessario, un adeguato servizio d'ordine.

Il Concessionario provvederà a propria cura e spese alla sostituzione di quanto venisse danneggiato per cattivo uso o per qualsiasi altra causa, con particolare riferimento alle attrezzature ed al materiale sportivo in uso negli impianti; degli eventuali danni dovrà comunque fare immediata segnalazione all'amministrazione per i provvedimenti del caso.

In particolare, informerà nel più breve tempo possibile l'amministrazione riguardo ad eventuali danni a persone o cose verificatisi tanto all'interno

quanto all'esterno degli impianti, in conseguenza o comunque in occasione dell'utilizzo delle strutture, da parte di chiunque o comunque provocati.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare la perfetta regolarità ed efficienza dei servizi e, in caso di necessità, ad informare tempestivamente le forze dell'ordine, il servizio ospedaliero di pronto soccorso di Piove di Sacco e/o il servizio ospedaliero neurochirurgico di Padova.

#### Art. 15) Disciplinare d'uso e deposito cauzionale.

E' facoltà del Concessionario, ferma restando la sua responsabilità nei confronti dell'amministrazione, cautelarsi con gli utenti facendo sottoscrivere loro un disciplinare sulle modalità e condizioni d'uso degli impianti e prescrivere l'obbligo di costituzione di una fideiussione o di un deposito cauzionale fino ad un importo massimo di € 2.500,00 per attività continuative o occasionali.

#### Art. 16) - Durata.

La presente convenzione ha validità dal 1 agosto 2024 fino al 31 luglio 2029. Alla scadenza, compatibilmente con il quadro normativo vigente, potranno essere negoziate le condizioni di un rinnovo della concessione per ulteriori 5 anni, o per una durata diversa, anche avuto riguardo di eventuali investimenti compiuti dal gestore per la valorizzazione del complesso sportivo e in proporzione al valore di tali interventi.

#### Art. 17) - Vigilanza.

L'amministrazione, a mezzo di proprio personale incaricato, si riserva di effettuare controlli, senza necessità di alcun preavviso od autorizzazione, sulla regolarità dell'utilizzo delle strutture e delle attrezzature, con facoltà di accesso a tutti i locali ed alle aree di pertinenza.

Il Concessionario si impegna a fornire tutte le informazioni relative alla gestione dell'impianto e, in caso di sostituzione di serrature e/o lucchetti, una copia delle relative chiavi all'Ufficio Sport - Servizi alla Persona e Sociali - Settore III del Comune.

Art. 18) - Rendiconto.

Il Concessionario si impegna a consegnare all'amministrazione, in un'unica soluzione, entro il mese di settembre di ciascun anno:

a) copia del bilancio e della rendicontazione sociale di previsione e dei consuntivi nella loro integrità;

b) il rendiconto dettagliato, distinto per voce, delle entrate e delle spese sostenute nella gestione dell'impianto, comprensivo delle fotocopie delle fatture relative alle utenze a rete intestate a proprio carico; è necessario che si possano individuare e confrontare di anno in anno le spese per acqua, luce, riscaldamento, manutenzioni, custodia e pulizia;

c) una relazione sulle attività sportive svolte, con indicazione del calendario settimanale e delle squadre impegnate distinte per categoria;

d) l'elenco riepilogativo degli utilizzi effettuati da parte di terzi e/o delle manifestazioni occasionali e/o extra-sportive ospitate negli impianti.

Art. 19) - Sede organizzativa.

Il Concessionario potrà tenere la propria sede organizzativa presso i locali dell'impianto oggetto della presente convenzione, non oltre comunque i termini temporali di vigore della stessa.

Art. 20) - Penalità.

Per l'inosservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione sarà stabilita a carico del Concessionario una sanzione pecuniaria da un minimo di

€ 100,00 ad un massimo di € 500,00 da applicarsi ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

Nel caso di reiterate inadempienze da parte del Concessionario l'amministrazione potrà chiedere la risoluzione del contratto provvedendo ad addebitare al Concessionario stessa le eventuali spese sostenute o da sostenere, rivalendosi anche sulla fideiussione.

Le infrazioni di cui sopra dovranno essere contestate dal Comune per iscritto, mediante lettera raccomandata, al Concessionario, il quale avrà 10 (dieci) giorni di tempo per contestare o presentare memorie difensive.

Valutate le eventuali giustificazioni l'amministrazione procederà, se del caso, all'applicazione delle sanzioni previste.

#### Art. 21) - Controversie.

Le controversie che dovessero eventualmente sorgere in conseguenza della presente convenzione, non definibili in via amichevole, sono deferite al giudice ordinario competente.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme di legge e al Regolamento comunale C.C. n. 34 del 27/7/2019.

Nel caso di accertate inadempienze, gravi o reiterate, del Concessionario in relazione a quanto previsto nella presente convenzione, nonché per motivi di ordine e sicurezza pubblici, l'amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, in via temporanea o definitiva, l'utilizzo degli impianti.

#### Art. 22) - Recesso.

E' facoltà delle parti, fatti salvi gli impegni formalmente assunti, recedere motivatamente dalla presente convenzione prima della sua naturale scadenza,

con preavviso di almeno sessanta (60) giorni da comunicarsi alla controparte

con lettera raccomandata a.r..

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Si fa espressa richiesta che detto documento venga conservato in raccolta tra gli atti del Comune.

Del che si è redatto il presente atto che in segno di accettazione viene firmato dalle parti nella residenza comunale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Piove di Sacco, lì 2024.

LA RESPONSABILE

IL CONCESSIONARIO

DEL SETTORE III